



## COMUNE DI SACROFANO PROVINCIA DI ROMA

### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 1 Oggetto**

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di elevata professionalità in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **ART. 2 Ambito applicativo**

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e 2230 del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a. "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b. "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
  - c. "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.
2. Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) sono affidati solo nell'ambito del programma annuale approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.
4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente, nonché il compenso pattuito.
5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura

organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

### **ART. 3 Esclusioni**

1. Il presente Regolamento non si applica:
  - Agli incarichi conferiti per la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
  - Agli incarichi notarili;
  - agli incarichi professionali per la progettazione di opere pubbliche, ivi compresi quelli di supporto tecnico-amministrativo ad essi strumentali, di cui all'articolo 90 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
  - agli incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della L. 150/2000;
  - ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - ai membri di commissioni di concorso e di gara indette dal Comune.;
  - agli incarichi ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000;
  - agli appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

### **ART. 4 Programma annuale**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo, secondo il presente regolamento, sulla base di una proposta formulata dalla Giunta tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Responsabili dei Servizi sulle esigenze prevedibili.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.

### **ART. 5 Limite di spesa**

1. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al precedente articolo 1 è soggetto al limite di spesa su base annua pari al 3% (tre) delle spese correnti di cui al Titolo I del bilancio di previsione annuale.

### **ART. 6 Presupposti per il conferimento di incarichi esterni**

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:

- a. verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - b. rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
  - c. individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
  - d. individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate connesse al possesso di diplomi di laurea ed, eventualmente, di particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
  - e. determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - f. congruità del compenso in relazione alla prestazione richiesta;
  - g. conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 7, salvo quanto previsto dal successivo art.
2. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con l'Ente.

#### **ART. 7**

##### **Selezione degli esperti mediante procedure comparative;**

1. Il responsabile di servizio competente predispone apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a. titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
  - b. il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
  - c. i criteri di valutazione ed i punteggi attribuibili;
  - d. le modalità di realizzazione dell'incarico,
  - e. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale ovvero coordinato e continuativo);
  - f. l'entità del compenso lordo previsto.
2. Per incarichi di importo inferiore ad euro 20.000,00 annui lordi, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 11.

#### **Art. 8**

##### **Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1

1. Il Responsabile del Servizio competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti a sua scelta, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
  - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro più recenti inerenti le attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate presso l'Ente o altri enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;

- b) caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
  - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione comunque da indicare nell'avviso.
  3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'Ufficio competente.

#### **Art. 9**

#### **Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa**

1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l'incarico quindi potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 D. Lgs 267/00 da parte del dirigente, nei seguenti casi:
  - a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;
  - b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
  - d) nel caso in cui siano documentate ed attestate dal dirigente/responsabile situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
  - e) nel caso in cui la prestazione lavorativa richieda un compenso non superiore ad euro 5.000 al netto dell'IVA o degli oneri.

#### **Art. 11**

#### **Liste di accreditamento di esperti**

1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il responsabile competente, ricorre alle liste di accreditamento nei casi indicati nell'art. 7, secondo comma, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

#### **ART. 12**

## **Disciplinare di incarico**

1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
  - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
  - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
  - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
  - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
  - j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  - k) il foro competente in caso di controversie;
  - l) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D. Lgs 196/2003.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

### **ART. 13**

#### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

### **ART. 14**

#### **Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.)**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina della

presente Parte III, quando le prestazioni d'opera e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile di servizio competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile di servizio competente.
3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna, né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

#### **ART. 15**

#### **Pubblicità ed efficacia degli incarichi**

1. Il Responsabile del servizio che ha adottato l'atto è tenuto a rendere noti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalso.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
4. in caso di omessa pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### **ART. 16**

#### **Controllo della Corte dei Conti**

1. Il dirigente che ha adottato l'atto di conferimento dell'incarico, qualora si verta nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'inoltro alla Corte dei Conti, è responsabile di tale adempimento.

#### **Articolo 17**

#### **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'affidamento da parte del dirigente competente di incarichi esterni effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.